

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI – RELAZIONE ISTRUTTORIA

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n.329 del 27/12/2018, con cui il dott. Gerardo D'Alterio è stato nominato Dirigente del Settore Servizi finanziari;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 (G.U. n.292 del 17.12.2018) con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019;

Considerato che il Comune di Giugliano in Campania non ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 entro la data del 31 dicembre 2018 secondo quanto disposto dall'art. 151 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. e quindi si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1 gennaio 2019;

Visto il Bilancio triennale 2018/2020 e relativi allegati, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 23/04/2018;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Considerato che fino ad approvazione del nuovo bilancio di approvazione e dell'assegnazione ai Responsabili di Settore /Servizio delle risorse e degli obiettivi per il nuovo esercizio attraverso il Piano esecutivo di gestione (Peg) gli stessi saranno comunque chiamati ad assumere impegni di spesa o accertamenti di entrata per assolvere agli adempimenti non oltre rinviabili

Visto l'articolo 163 del D. Lgs. n.267/2000 il quale così dispone:

"Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria


1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

(...)

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:



- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.”;


Visto inoltre il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Richiamato integralmente il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, dedicato all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria, in base al quale nel corso dell'esercizio provvisorio:

- gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l'esercizio provvisorio 2019 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2018-2020 – Annualità 2019, definitivamente approvato;
- possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
- possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
- sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente e non operano le previsioni di cassa;

PROPONE

1. Di dare atto che fino all'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, dal 1° gennaio 2019 il Comune agisce automaticamente in regime di esercizio provvisorio, secondo le disposizioni dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;
2. Di assegnare ai Responsabili di Settore/Servizi nel periodo di vigenza dell'esercizio provvisorio e comunque fino all'approvazione del PEG 2019-2021 ai fini dell'adozione degli atti finanziari di competenza, le risorse di entrata e di spesa fissate nell'esercizio 2019 del PEG 2018-2020, aggiornate alle variazioni adottate fino al 31 dicembre 2018; (Allegato 1)
3. Di dare atto che in vigenza dell'esercizio provvisorio, potranno essere impegnate mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:



- a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti
4. Di dare atto che nel periodo di vigenza dell'esercizio provvisorio continuano ad avere effetto le prescrizioni definite per particolari tipologie di impegni di spesa della deliberazione di approvazione del PEG 2018-2020;

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari

Dott. *Giuseppe Di Angelo*

L'ASSESSORE AL BILANCIO


- VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari da cui risulta opportuno dare atto della vigenza dell'esercizio provvisorio con le conseguenze di legge legate alla gestione del Bilancio in tale fase e fino all'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021.
- Ritenuto per i motivi riportati nella predetta relazione istruttoria, che vengono condivisi, di deliberare in merito

PROPONE DI DELIBERARE

- Di dare atto che fino all'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, dal 1° gennaio 2019 il comune agisce automaticamente in regime di esercizio provvisorio, secondo le disposizioni dell'art.163 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Di assegnare ai Responsabili di Settore/Servizi nel periodo di vigenza dell'esercizio provvisorio e comunque fino all'approvazione del PEG 2019-2021 ai fini dell'adozione degli atti finanziari di competenza le risorse di entrata e di spesa fissate nell'esercizio 2019 del PEG 2018-2020, aggiornate alle variazioni adottate fino al 31 dicembre 2018;
- Di dare atto che in vigenza dell'esercizio provvisorio, potranno essere impegnate mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- Di dare atto che nel periodo di vigenza dell'esercizio provvisorio continuano ad avere effetto le prescrizioni definite per particolari tipologie di impegni di spesa della deliberazione di approvazione del PEG 2018-2020;
- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267




L'Assessore al Bilancio
Dott. Cristofaro Tartarone



Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 in merito alla regolarità tecnico contabile del presente atto

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Dott. Gerardo D'Alfio



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;
Ritenuto di dover procedere nel merito per quanto di competenza;
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnica contabile del presente atto
A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

Di far propria ed approvare la proposta di deliberazione che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime, vista l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art.134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000

IL SINDACO
Dott. Antonio Poziello



Il Segretario Generale
Dott.ssa Mailyn Flores

